



COMUNE DI MONTEMONACO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Telefono 0736-85614 Fax: 0736-856370

e-mail: protocollo@comunemontemonaco.it pec: comunemontemonaco.protocollo@pec.it

Ordinanza n. **82** prot. **2414** li **20 aprile 2017**

OGGETTO: Evento sismico di eccezionale intensità del giorno 24 agosto 2016 e del 26-30 ottobre 2016 e successivi

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE in data 24 agosto 2016 un grave evento sismico ha interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi alle strutture pubbliche e private;

CHE in data 26 ottobre 2016 l'intero territorio comunale è stato interessato da altre due forti scosse sismiche che hanno causato ulteriori ingenti danni;

CHE in data 30 ottobre 2016 un'ulteriore forte scossa di magnitudo superiore a tutte quelle precedenti ha devastato un'area più ampia di quella originaria;

DATO ATTO:

CHE il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, commi 1 e 1-bis della legge 24.02.1992, n.225 e s.m.i., lo stato di emergenza fino al 21.02.2017 per i territori coinvolti dal terremoto del giorno 24 agosto 2016;

CHE il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27.10.2016 provvedeva ad estendere gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza dichiarato con la sopra citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico del 26.10.2016;

CHE il Consiglio dei Ministri nella riunione del 31.10.2016 provvedeva ulteriormente ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico del 30.10.2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

DATO ATTO:

CHE in data 23/09/2016 la squadra P575 di tecnici rilevatori nominati dal Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico ha depositato presso questo ente il modello GE1 e il modello GP1 relativamente all'edificio distinto al foglio n. 5 particella n. 99, dai quali risulta:

B - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimento di P.I. ("Messa in opera di cerchiature o tiranti muratura esterna zona posteriore. Rimozione macerie da danno preesistente.");

CHE successivamente è stato erroneamente disposto il sopralluogo per la redazione della "Scheda Fast per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto" sull'edificio oggetto della scheda AEDES di cui al punto precedente;

CHE in data 10/02/2017 è stata redatta dalla squadra MR11 di tecnici rilevatori nominati dal Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico la "Scheda Fast per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto"

n. 15 relativamente all'edificio distinto al foglio n. 5 particella n. 99, dalla quale risulta il seguente esito:

Edificio NON UTILIZZABILE;

CHE dalle visure catastali espletate mediante la piattaforma software *Sister* l'immobile distinto al foglio n. 5 particella n. 99 risulta intestato ai soggetti sotto indicati, i cui dati di residenza sono stati acquisiti mediante la piattaforma informatica *Siatel*:

COSTANTINI PIETRO nato a Montemonaco (AP) il 31/08/1961 (CSTPTR61M31F570Q) residente a Ascoli Piceno (AP) in via Dei Gelsomini n. 147 in qualità di proprietario;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di adottare il presente provvedimento a seguito di quanto rilevato nella sopra citata scheda;

VISTI:

- l'art.16, del d.P.R. 06.02.1981, n.66 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione della L.8 dicembre 1970, n.996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità-Protezione civile";
- l'art.15, comma 3, della legge 24.02.1992, n.225 e s.m.i. ad oggetto: "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile";
- l'art.15 della L.R.11.12.2001, n.32 e s.m.i. recante: "Sistema regionale di protezione civile";
- l'art. 50, commi 4 e 6 e l'art.54 del d.lgs. 18.09.2000, n.267 e s.m.i.;
- l'art.22 comma 1 lett. d) ed e) dello "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28 del 28.09.2006;
- la legge 07.08.1990, n.241 e s.m.i.;

DICHIARA

per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati,

l'INAGIBILITÀ dell'immobile sito in Montemonaco (AP) frazione Cese, distinto al catasto al foglio n. 5 particella n. 99 come da risultanze della scheda AEDES di seguito indicate:

esito "**B – Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I.**" riportati nel modello GP1: "**Messa in opera di cerchiature o tiranti muratura esterna zona posteriore. Rimozione macerie da danno preesistente.**";

ORDINA

1. ai proprietari dell'immobile sito in Montemonaco (AP) frazione Cese identificato catastalmente n. 5 particella n. 99:

- **l'immediato sgombero da persone, il divieto di accesso e di utilizzo anche occasionale dell'immobile sopra descritto ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi e interventi tecnici e di sgombero, qualora sussistano condizioni di sicurezza;**

- **che le presenti disposizioni continuino ad avere applicazione sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie ("**Messa in opera di cerchiature o tiranti muratura esterna zona posteriore. Rimozione macerie da danno preesistente.**") per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile, tali opere dovranno essere eseguite in ottemperanza alle disposizioni che in merito saranno impartite dagli uffici competenti;**



- di portare a conoscenza della presente ordinanza tutte le persone eventualmente interessate e di provvedere all'affissione di copia della stessa all'ingresso principale dell'immobile oggetto di provvedimento;
 - di provvedere, qualora fosse necessario, a transennare opportunamente la zona sottostante ed antistante l'edificio ed impedire, anche mediante segnalazioni, l'avvicinamento di persone a tutela della pubblica incolumità;
 - di interdire l'accesso e l'uso del fabbricato, impedendo anche mediante segnalazione, l'avvicinamento di persone a tutela della pubblica incolumità;
2. che i lavori d'urgenza necessari, relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e a tutela della pubblica e privata incolumità debbono avvenire:
- a perfetta regola d'arte e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e di polizia locale;
 - nel rispetto di tutte le norme di Legge incluso il Codice della Strada, anche al fine della sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
 - a condizione che il traffico veicolare non venga interrotto;
 - a condizione che venga ripristinato, dopo l'ultimazione dei lavori, lo stato dei luoghi;

DISPONE

- che gli uffici preposti provvedano:

a notificare la presente ordinanza ai proprietari ed agli aventi titolo

GOSTANTINI PIETRO nato a Montemonaco (AP) il 31/08/1961 (CSTPTR61M31F570Q) residente a Ascoli Piceno (AP) in via Dei Gelsomini n. 147 in qualità di proprietario;

ed a trasmetterla, per le rispettive competenze

- a S.E. il Prefetto di Ascoli Piceno

(pec: protocollo.prefap@pec.interno.it);

- alla Regione Marche Servizio Protezione Civile

(e-mail: regione.marche.protciv@emarche.it);

- al Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo-Unità di Crisi e di Coord.Reg.le delle Marche (pec: dannisisma-2016@beniculturali.it);

- al Centro di Coordinamento regionale

(e-mail: ccr.marche.sisma2016@regione.marche.it)

- all'ufficio di Polizia Municipale - (SEDE)

- al Comando Stazione Carabinieri di Montemonaco;

(pec: tap20077@pec.carabinieri.it)

4) ai sensi della D.G.R. n.1566 del 19/12/2016

- alla Provincia di Ascoli Piceno – Servizio Tutela Ambientale – CEA – Rifiuti – Energia – Acqua.

U.C.O Risorse Energetiche (pec: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it);

CON L'AVVERTIMENTO

che eventuali danni a cose o persone, per l'inottemperanza al presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari interessati, i quali ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa.

I N F O R M A

che ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 07.08.1990, n.241 e s.m.e i., che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R., nei termini e modalità di cui al d.lgs.02.07.2010, n.104

- a condizione che venga ripristinato, dopo l'ultimazione dei lavori, lo stato dei luoghi;
- a condizione che il traffico veicolare non venga interrotto;
- la sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- nel rispetto di tutte le norme di Legge, incluso il Codice della Strada, anche al fine di garantire la pubblica e privata incolumità;
- a perfetta regola d'arte e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di tutela della pubblica e privata incolumità debbono avvenire;
- 2. che i lavori necessari, relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e a segnalazione di persone a tutela della pubblica incolumità;
- di limitare l'uso del fabbricato, impedendo anche mediante l'attivazione della pubblica incolumità;
- di provvedere, se necessario, a tenere opportunamente la zona dell'immobile oggetto di provvedimento;
- di provvedere all'affissione di copia della stessa all'ingresso principale e s.m.i., oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;


geom. Onorato Corbelli


D I S P O N E

- che gli uffici preposti provvedano.

a notificare la presente ordinanza ai proprietari ed agli aventi titolo

COSTANTINI PIETRO nato a Montemonaco (AP) il 21/08/1981 (CSTPTRE1M31F52Q) residente a Ascoli Piceno (AP) in via Dei Gesuomini n. 147 in qualità di proprietario ed a trasmetterla per le rispettive competenze

- al Prefetto di Ascoli Piceno

(pec: protocollo.pretas@pec.ascoli-piceno.it);

- alla Regione Marche Servizio Protezione Civile

(e-mail: regione.marche@regione.marche.it);

- al Ministero del Beni, delle Attività Culturali e del Turismo - Ufficio di Coord. Reg. della Marche (pec: dannisiamma-2010@post.istruzione.it);

- al Centro di Coordinamento regionale

(e-mail: com.marche.siamma2010@regione.marche.it);

- all'Ufficio di Polizia Municipale - (SEDE)

- al Comando Stazione Carabinieri di Montemonaco;

(pec: fac20077@pec.carabinieri.it);

4) ai sensi della D.G.R. n. 1868 del 19/12/2016

- alla Provincia di Ascoli Piceno - Servizio Tutela Ambientale - CEA - Rifiuti - Energia - Acqua.

U.C.O. Risorse Energetiche (pec: ambiente.provincia.ascoli@regione.marche.it);

C O N L ' A V V E R T I M E N T O

che eventuali danni a cose o persone, per l'inosservanza di presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari

interessati, i quali ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa.

I N F O R M A

che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.e.i., che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R., nei termini e modalità di cui al d.lgs. 02/07/2010, n. 104